



**TRIBUNALE DI FERMO**



**ORDINE FORENSE DI FERMO**

**Prontuario per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai difensori d'ufficio e di persona irreperibile (d.p.r. 30/05/2002 n.115)**

## **§ 1. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

### **a) Istanza di ammissione: modalità di presentazione e contenuto**

1) In udienza: se l'interessato è presente, sottoscrive l'istanza davanti al cancelliere ed esibisce un documento per consentire la verifica dell'identità. Se l'interessato è assente, l'istanza, sempre da questi sottoscritta, è presentata al difensore, che autentica la sottoscrizione. Qualora l'autenticazione non sia possibile, dovrà essere prodotta la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo<sup>1</sup>.

2) Nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, o del successivo giudizio direttissimo o di altro procedimento simile, se l'interessato è cittadino di stati non appartenenti all'Unione Europea, può essere avanzata riserva di presentazione dell'istanza: questa dovrà essere depositata nei venti giorni successivi, con allegata copia della lettera raccomandata A.R. inviata all'Autorità Consolare di appartenenza con la quale si chiede il rilascio di certificazione attestante la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza, nonché della prova dell'avvenuta spedizione. Il Magistrato provvederà sulla richiesta di ammissione anche in assenza dell'avviso di ricevimento e della risposta dell'Autorità Consolare; tale risposta, ove pervenga fuori termine, sarà depositata in cancelleria a cura dell'interessato medesimo.

3) Fuori udienza: può essere presentata direttamente dall'interessato, che la sottoscrive in presenza di un cancelliere esibendo un documento d'identità, o dal difensore (o da un suo incaricato) con le modalità indicate sub. 1). Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica<sup>2</sup>.

4) Fuori udienza: l'istanza può essere anticipata a messo fax, cui farà seguito entro venti giorni il deposito in cancelleria o l'invio dell'originale per posta. Ai fini della decorrenza del beneficio varrà la data di invio del fax<sup>3</sup>.

In ogni caso l'istante deve essere identificabile in modo certo attraverso un valido documento d'identità<sup>4</sup>. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purchè l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> art.38, co3° D.P.R.28/12/2000, n.445. la presentazione dell'istanza in udienza consente al giudice di decidere immediatamente, senza dover richiamare in seguito il fascicolo, agevola il lavoro della cancelleria, evita all'avvocato di doversi recare più volte negli uffici.

<sup>2</sup> art.38 D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

<sup>3</sup> art. 109 D.P.R. 115/02. a titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibilità di anticipazione via fax ai fini della decorrenza del beneficio potrà essere avanzata in caso di proposizione dell'atto di querela o per la proposizione di incidente d'esecuzione. In tal modo potrà essere richiesta la liquidazione di attività (stesura dell'atto di querela o dell'istanza propositiva dell'incidente) che altrimenti sarebbero escluse.

<sup>4</sup> La certezza sull'identità è infatti, condizione necessaria affinché il Giudice e l'amministrazione finanziaria possano valutare se effettivamente si sia in presenza di un soggetto non abbiente.

<sup>5</sup> art. 45 D.P.R. n.445/00.

I sedicenti non possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e i loro difensori, per ottenere il pagamento del compenso, devono necessariamente ricorrere alla procedura prevista dall'art.116 D.p.r. 30/05/2002 n.115, con le modalità più avanti indicate<sup>6</sup>

E' necessario indicare il codice fiscale dell'interessato.

Gli stranieri, comunitari ed extracomunitari (purchè non sedicenti) anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli apolidi, potranno indicare, in luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 del d.p.r. n.605/73, vale a dire cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale<sup>7</sup>.

L'autocertificazione<sup>8</sup> dei redditi vale anche per il nucleo familiare: solo l'interessato assume la responsabilità penale e civile derivante da false attestazioni<sup>9</sup>. devono essere indicati tutti i cespiti, anche quelli non soggetti a dichiarazione, percepiti nell'anno solare anteriore alla proposizione dell'istanza, anche se non è ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

#### **b) Istanza di liquidazione:**

Deve essere completa. In particolare devono essere indicati il nome e il cognome dell'assistito, il numero del Registro Generale assegnato al procedimento, l'organo giudicante, la data, il numero e il tenore della decisione. L'avvocato deve inoltre: dichiarare di essere iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art.81 D.p.r. 30/05/2002 n. 115 e allegare copia del decreto di ammissione del suo assistito al gratuito patrocinio (qualora non sia presente nel fascicolo del Giudice); specificare quali attività ha in concreto svolto, elencando le relative voci della tariffa professionale<sup>10</sup>.

L'istanza di liquidazione deve essere avanzata dal difensore al termine di ciascuna fase o grado di giudizio.

#### **c) Liquidazione:**

Sono liquidate soltanto le attività che attengono alla difesa tecnica svolta nell'ambito del procedimento penale di riferimento e relative alla o alle fasi processuali effettivamente esaurite<sup>11</sup>.

Non sono liquidate le attività di stesura dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e quelle ad essa prodromiche, perchè si tratta di atti che possono essere compiuti personalmente dall'interessato per i quali non è necessaria l'assistenza del difensore.

Neppure può essere liquidato il compenso per la redazione della nota spese (e le attività ad essa prodromiche), giacchè si tratta di opera non qualificabile

<sup>6</sup> Cfr. § 2sub.n.5.

<sup>7</sup> Cfr. Corte Costituzionale, ordinanza 15/05/2004, n.144; Cass.pen. Sez.IV 10/3/2003, n. 2684; art.90 D.p.r. n.115/02.

<sup>8</sup> L'autocertificazione ha natura di dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dall'art.79, 1° co.,lett. C) D.p.r. 115/2002 e deve essere resa nelle forme di cui all'art.46, 1° co. lett.o). del D.p.r. 445/2000.

<sup>9</sup> Non sono, pertanto, richieste autocertificazioni rilasciate dai componenti del nucleo familiare.

<sup>10</sup> **Non è necessario allegare documentazione attestante lo svolgimento delle attività: il Giudice potrà richiederla se indispensabile ai fini della liquidazione.**

<sup>11</sup> Ad es., allegare all'esito del giudizio di primo grado, il Giudice non liquida il compenso per la redazione dell'atto d'appello. Cass. 22/05/2002 n.23233.

come prestazione defensionale a favore dell'assistito, la sola il cui pagamento, a determinate condizioni, può essere imposta dallo Stato.

Non può essere liquidato alcun compenso per attività superflue o sovrabbondanti rispetto all'impegno profuso<sup>12</sup>.

Il decreto di liquidazione è specificatamente motivato: sono indicate le voci della tariffa professionale relative alle attività per le quale è riconosciuto il compenso, gli importi liquidati per ogni voce, il totale riconosciuto.

La liquidazione deve essere tale da consentire al difensore l'immediata verifica delle voci che non sono state liquidate e di quelle che sono state liquidate in misura inferiore al richiesto.

## **§ 2. LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE D'UFFICIO (ART.116 D.P.R. 30.5.2002 N.115).**

### ***A) ISTANZA DI LIQUIDAZIONE***

#### ***1) Persona difesa: cittadino italiano residente nello Stato.***

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- 1) parcella inviata a mezzo raccomandata a.r. all'assistito;
- 2) atto di costituzione in mora recapitato presso la residenza anagrafica o il domicilio dichiarato o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito esercita abitualmente la sua attività lavorativa;
- 3) pignoramento negativo mobiliare o pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa del terzo, qualora risulti dagli atti, lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'esistenza di crediti;
- 4) misura eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del luogo di nascita e di residenza<sup>13</sup>;
- 5) misura eseguita presso il P.R.A. del luogo di nascita e di residenza<sup>14</sup>.

#### ***2) Persona difesa: straniero residente nel territorio dello Stato o titolare di permesso di soggiorno.***

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i documenti elencati sub. a) - naturalmente le visure di cui ai n. 4 e 5 dovranno essere allegato solo ove lo straniero risulti residente in Italia e dovranno essere richieste nel solo luogo di residenza - e inoltre:

- 6) attestazione del Consolato o dell'Ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari nella sua terra d'origine. E' sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la

---

<sup>12</sup> si pensi al caso in cui venga richiesto un numero elevato di sessioni di esame e studio, di informative, accessi, indennità per un processo relativo a reato bagatellare definito in una o due udienze.

<sup>13</sup> la proprietà di un immobile, salvo prova contraria, è considerata indice di redditività e dimostra la possibilità di esperire con successo la procedura per il recupero del credito professionale.

<sup>14</sup> la proprietà di un autoveicolo, salvo prova contraria, può essere valutata come indice di redditività e dimostra la possibilità di esperire con successo la procedura per il recupero del credito professionale.

richiesta: il giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 60 giorni.

**3) Persona difesa: cittadino italiano di fatto irreperibile.**

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- 1) parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o eletto se di diverso dallo studio del legale o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa;
- 2) verifica anagrafica aggiornata negativa;
- 3) certificato del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;
- 4) visura eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del luogo di nascita e di residenza<sup>15</sup>;
- 5) visura eseguita presso il P.R.A. del luogo di nascita e di residenza<sup>16</sup>.

**4) Persona difesa: straniero compiutamente identificato, non residente in Italia e di fatto irreperibile.**

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- 1) parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso l'ultimo domicilio conosciuto in Italia (se esistente), il domicilio eventualmente dichiarato o eletto o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa in Italia;
- 2) verifica anagrafica aggiornata negativa;
- 3) certificato del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;
- 4) attestazione del Consolato o dell'Ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari nella sua terra d'origine. E' sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta: il Giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 60giorni.

**5) Persona difesa: straniero sedicente, senza fissa dimora, di fatto irreperibile.**

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

---

<sup>15</sup> La proprietà di un immobile, salvo prova contraria, è considerata indice di redditività e dimostra la possibilità di esperire con successo la procedura per il recupero del credito professionale.

<sup>16</sup> La proprietà di un autoveicolo, salvo prova contraria, può essere valutata come indice di redditività e dimostra la possibilità di esperire con successo la procedura per il recupero del credito professionale.

- 1) atti del fascicolo processuale che evidenzino la mancanza di documenti, l'incertezza dell'identificazione, l'assenza di dimora o di domicilio in Italia;
- 2) certificato del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, rilasciato con indicazione di tutti gli eventuali *alias*, dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;
- 3) se risulta elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio del legale, parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito;
- 4) nell'ipotesi di cui al precedente numero, verifica anagrafica aggiornata negativa.

In ognuno dei casi sopra indicati l'istanza deve essere completa. In particolare devono essere indicati il nome e il cognome dell'assistito, il numero del Registro Generale assegnato al procedimento, l'organo giudicante, la data, il numero e il tenore della decisione.

L'avvocato deve inoltre specificare quali attività ha in concreto svolto, elencando le relative voci della tariffa professionale<sup>17</sup>.

## **B) LIQUIDAZIONE**

Vale quanto espresso al § 1 sub. lett.c).

Il diritto alla liquidazione compete anche al difensore che sia stato nominato sostituto ai sensi dell'art. 97, co. 4° c.p.p. e che, a tale titolo. Abbia sostituito anche il difensore di fiducia<sup>18</sup>.

Dalla liquidazione surrogatoria a carico dello Stato sono esclusi gli onorari e le spese per la procedura di recupero (anche coattivo) del credito professionale<sup>19</sup>.

Il Giudice richiederà in via informale, tramite la Cancelleria, anche a mezzo fax, di integrare le istanze che dovessero risultare in tutto o in parte prive della documentazione richiesta.

L'integrazione delle documentazione o delle notizie dovrà essere fornita entro 60 giorni dalla comunicazione. In difetto l'istanza sarà rigettata.

### **§ 3. LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE D'UFFICIO DI PERSONA IRREPERIBILE (ART. 117 D.P.R. 30.5.2002 N.115).**

- e' ammessa unicamente a favore del difensore di imputato che sia stato formalmente dichiarato irreperibile con decreto del

---

<sup>17</sup> **Non è necessario allegare documentazione attestante lo svolgimento delle attività: il Giudice potrà richiederla se indispensabile ai fini della liquidazione.**

<sup>18</sup> Ordinanza 11.1.2005, n.8 Corte Costituzionale.

<sup>19</sup> Si tratta di attività che il difensore svolge per soddisfare un suo diritto; attività che, pertanto, non è qualificabile come prestazione defensionale a favore dell'assistito: solo la liquidazione di tale ultimo tipo di prestazioni può essere imposta, a determinate condizioni, allo Stato.

Pubblico Ministero o del Giudice pronunciato all'esito della procedura prevista dall'art.159 C.P.P.;

- Lo *status* d'irreperibile deve esistere al momento della liquidazione;
- La disciplina si estende al latitante<sup>20</sup>.

Vale quanto espresso al § 1 sub. lett. c).

Il diritto alla liquidazione compete anche al difensore che sia stato nominato sostituto ai sensi dell'art. 97, co.4° c.p.p. e che, a tale titolo, abbia sostituito anche il difensore di fiducia<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Cass.pen., IV Sez., (sentenza n.115 ud. 28.10.2005, depositata il 5.1.2006).

<sup>21</sup> V. nota n.12.